

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2979 del 13/06/2018
Oggetto	DITTA LOGOTEC S.R.L. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2/2/2018 N. 572 DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA REGGI 1,3,5. RETTIFICA
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3085 del 12/06/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	

Questo giorno tredici GIUGNO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, , determina quanto segue.

DITTA LOGOTEC S.R.L. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2/2/2018 N. 572 DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA REGGI 1,3,5. RETTIFICA

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (SAC) dell'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia (ARPAE);
- con D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015"*, la Regione Emilia Romagna ha fornito indirizzi inerenti le modalità di presentazione e sullo svolgimento dei procedimenti di VAS, VIA, AIA e AUA e stabilito che per installazioni riguardanti opere ed impianti di pubblica utilità il gestore trasmette domanda di AUA direttamente alle strutture ARPAE.

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 572 del 2/2/2018, con cui è stato disposto di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta LOGOTEC S.R.L. per l'attività di "incisione di suppellettili in vetro con laser a CO2 e serigrafia e serigrafia con inchiostri" svolta nello stabilimento sito in Comune di Piacenza, via Reggi 1,3,5, autorizzazione rilasciata dallo Sportello Unico del Comune di Piacenza con atto del 14.05.2018 (titolo n. 2804/2017). L'AUA comprende i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

ATTESO che nel testo dell'atto summenzionato sono riportate imprecisioni relative principalmente ai monitoraggi che potrebbero dare adito a interpretazioni non univoche e che in analogia con altre attività sia opportuno esplicitare i metodi di campionamento e analisi.

RITENUTO pertanto necessario sostituire integralmente, anche al fine di un maggiore comprensione e leggibilità, il punto 2. della parte dispositiva del provvedimento sopra citato, aggiornandola anche alla luce delle novità introdotte dal D. Lgs. 183/17;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;

- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28/7/2016, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di rettificare** l'Autorizzazione Unica Ambientale, adottata dall'ARPAE (SAC di Piacenza) con atto D.D. n. 572 del 02.02.2018, e rilasciata dallo Sportello Unico del Comune di Piacenza alla Ditta **LOGOTEC S.R.L.**, con atto del 14.05.2018, sostituendo integralmente il punto 2. della parte dispositiva del provvedimento come segue:
 - 2) **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 INCISIONE LASER

Portata massima	1750 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	11,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E2 FORNO DI DECORAZIONE

Portata massima	1500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	11,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	3 mg/Nm ³
Sostanze organiche volatili (esprese come Ctot)	20 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO _x)	200 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	20 mg/Nm ³

- a) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di limitare la formazione di emissioni diffuse;
- b) i sistemi di abbattimento di E1 ed E2 devono essere mantenuti in perfetta efficienza, gli interventi di manutenzione e la loro frequenza di sostituzione (comprovata dalle relative fatture di acquisto), devono essere annotati;
- c) i camini di emissione E1 ed E2 devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- d) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particolare**;

- UNI EN 14791, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10393 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
 - UNI EN 12619 per la determinazione dei **composti organici volatili** espressi come **Ctot**;
 - UNI EN 14792, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10849 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
- e) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- f) il gestore non deve superare un consumo massimo annuo di prodotti per serigrafia e diluenti (comprensivo del prodotto di lavaggio attrezzature) pari a 100 kg/anno; a tal proposito dovrà tenere a disposizione dei competenti organi di controllo le fatture di acquisto di detti prodotti ed il registro dell'inventario di fine anno;
- g) fermo restando il rispetto dei limiti, e quanto disposto al successivo punto j), il gestore può non effettuare monitoraggi alle emissioni E1 ed E2;
- h) il termine ultimo di messa in esercizio delle nuove emissioni è fissato a **due mesi** dalla data del rilascio dell'AUA;
- i) il termine ultimo di messa a regime delle nuove emissioni è fissato a **tre mesi** dalla data del rilascio dell'AUA;
- j) in sede di messa a regime degli impianti, oltre ai monitoraggi per la verifica del rispetto dei limiti stabiliti all'emissione E2, dovranno essere ricercati tutti i metalli pesanti utilizzando il metodo Unichim 723 tra cui il piombo, cadmio, cobalto e cromo riportati nelle schede dei prodotti utilizzati e tutti i risultati dovranno essere trasmessi agli Enti preposti;
- k) entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare all'Arpa di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre monitoraggi delle emissioni effettuati in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;
- l) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed all'Arpa di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

2. **di dare atto:**

- che, per quanto non espressamente richiamato nel presente atto, resta fermo quanto disposto dal D.Lgs 152/2006 e dalla Determinazione Dirigenziale 572/2018, in particolare per quanto attiene la durata dell'autorizzazione, che resta fissata in 15 anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente atto non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- il presente atto verrà trasmesso in modalità telematica al SUAP competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.